



# CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

ORDINANZA n. <sup>7</sup>.....

Venafro, 18/2/2021

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- con D.P.C.M. in data 13 ottobre, 18 Ottobre, 24 ottobre, 3 novembre e 3 dicembre 2020, nonché con ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 sono state dettate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

DATO ATTO CHE le disposizioni emergenziali statali vigenti prevedono, nella Regione Molise, lo svolgimento dell'attività didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, salvi eventuali provvedimenti maggiormente limitativi che siano disposti dalle Autorità locali in ragione di speciali situazioni che dovessero verificarsi;

### CONSIDERATO CHE:

- in data odierna è stato accertato presso una classe della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Statale Comprensivo "Don G. Testa", plesso Camelot (3° padiglione), un positivo COVID-19 sulla base di tampone antigenico (cd. rapido) effettuato presso un laboratorio privato, come comunicato dallo stesso laboratorio in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 65 del 14/11/2020, nonché dal Dirigente Scolastico competente;
- il Dirigente Scolastico ha riferito che l'alunno in questione ha frequentato in presenza la scuola fino alla mattinata odierna;

RITENUTO necessario, per la migliore tutela della salute pubblica e della comunità scolastica interessata, disporre per la giornata di venerdì 19/2/2021 la chiusura dell'edificio scolastico-3° padiglione Camelot, ove è collocata la scuola dell'infanzia frequentata dall'alunno risultato positivo, per ivi effettuare una sanificazione straordinaria, con contestuale sospensione dell'attività didattica in presenza nelle classi della Scuola dell'Infanzia interessate, salvi i provvedimenti di competenza del Dirigente Scolastico per la didattica integrata digitale;

SENTITO il Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale Comprensivo "Don G. Testa";

VISTA la legge n. 225/1992;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

### ORDINA

1) nella giornata di venerdì 19 febbraio 2021 è disposta la chiusura del 3° padiglione (Scuola dell'Infanzia) del plesso Camelot dell'Istituto Comprensivo Statale "Don G. Testa" onde effettuare una sanificazione straordinaria, con contestuale sospensione dell'attività didattica in presenza nelle classi della Scuola dell'Infanzia ivi ordinariamente collocate;

2) sono fatti salvi i provvedimenti di competenza del Dirigente Scolastico per la didattica integrata digitale nella giornata di cui innanzi, nonché, limitatamente alla classe dell'alunno anche per le giornate successive necessarie, oltre ai provvedimenti di sua competenza in materia di gestione del personale scolastico.

### DISPONE

che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto dovrà essere comunicato a:

- Istituto Comprensivo "Don G. Testa".

Il presente atto è, altresì, comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della Regione Molise, all'ASREM, all'Ufficio Scolastico Regionale Molise, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile Settore Affari generali e Organi Istituzionali, al Segretario Generale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.

Venafro, 18 febbraio 2021.

IL SINDACO

Avv. Alfredo Ricci

